



COMUNE DI GENOVA

**DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE BENI E SERVIZI**

CONDIZIONI PARTICOLARI DEL SERVIZIO

**SERVIZIO DI LAVAGGIO BIANCHERIA E TENDE PRESSO STRUTTURE
EDUCATIVE SCOLASTICHE E UFFICI COMUNALI INDICATIVAMENTE DAL
15.03.2022 AL 31.12.2024 (E COMUNQUE A FAR DATA DALL’AFFIDAMENTO)
SINO AL 31/12/2024 - CIG Z1C34B35AA**

Art. 1 - Oggetto del servizio

Il servizio in oggetto consiste nel lavaggio di biancheria e tende in uso presso strutture educative scolastiche e comunali unitamente (ove richiesto) al montaggio, smontaggio, catalogazione e rimontaggio, compresa piccola riparazione e sartoria delle tende per un importo pari ad **Euro 18.189,00 oneri della sicurezza per Euro 100,00 ed IVA 22% esclusa**, dal 15.3.2022 (e comunque a far data dall'affidamento) sino al 31.12.2024.

Tali importi potranno essere ridotti o aumentati nei limiti di cui all'art. 106, comma 12, del D.lgs. 50/2016 (c.d. quinto d'obbligo). Si precisa sin da subito la facoltà, per l'amministrazione aggiudicatrice, di ricorrere a servizi analoghi per le prestazioni oggetto del presente affidamento fino all'importo di Euro 5.000,00.

Tale servizio, a lotto unico, descritto dettagliatamente nel seguito, dovrà essere eseguito secondo le modalità e la tempistica definite nelle presenti condizioni particolari del servizio.

Il valore complessivo a base della procedura negoziata tiene conto del **quantitativo presunto massimo di n. 2021 Kg di biancheria/tende** oggetto del servizio (prezzo a base di gara Euro 18.189,00 corrispondente ad Euro 9/Kg).

La procedura negoziata verrà effettuata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b), del D.lgs 50/2016 per l'assegnazione del servizio con unico operatore e verrà svolta mediante RDO aperta sul MePA di Consip fra le ditte che sono iscritte al pertinente bando o che si iscriveranno entro il termine di 35 giorni.

D.U.V.R.I.

In relazione al servizio in oggetto, non sussiste alcun obbligo di redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) previsto dal D.lgs. n. 81/2008, poiché l'esecuzione del servizio non comporta alcun rischio di interferenze.

In particolare, per quanto attiene il lavaggio della biancheria delle scuole comunali, la Ditta provvede al mero ritiro e successiva riconsegna dei capi da lavare impacchettati, presso un punto di consegna/ritiro indicato.

Per quanto attiene il lavaggio delle tende, che potrà essere richiesto ed attivato nell'ambito del contratto per la sede di Palazzo Albini-Tursi (Via Garibaldi) o altre sedi comunali, il servizio comprende il montaggio e smontaggio delle tende e pertanto il documento ex art. 26 comma 3 del D.lgs. 81/2008 viene allegato ai documenti d'appalto in quanto potrebbero generarsi interferenze. Tuttavia, non è definita allo stato l'entità e dunque la durata in uomini-giorno del servizio che verrà programmato e richiesto annualmente e pertanto ai sensi dell'art. 26 comma 3 bis del D.lgs. 81/2008 si potrebbe ricadere nel caso dell'esenzione dalla redazione del DUVRI (durata del servizio non superiore a cinque uomini-giorno all'anno, ...). Prima dell'avvio delle prestazioni relative al lavaggio tende annuale la Ditta aggiudicataria verificherà ed attesterà ai sensi dell'art. 26 comma 3 bis del D.lgs. 81/2008 l'eventuale esenzione dalla redazione del DUVRI (durata del servizio non superiore a cinque uomini-giorno, etc.) o si darà luogo alla sottoscrizione dello stesso.

I costi della sicurezza sono quantificati in Euro 100,00 oltre IVA 22%.

Art. 2 - Modalità di risposta alla richiesta di offerta

Per agevolare la formulazione della Proposta da parte delle imprese partecipanti, la RDO è integrata dal presente documento che disciplina le Condizioni Particolari del Servizio.

La ditta compilerà e inserirà in piattaforma i documenti amministrativi richiesti (DGUE, Dichiarazioni integrative a DUGE, Informativa sulla privacy, Clausole d'Integrità, "Dichiarazioni varie – relative

alle condizioni di servizio”).

Dovrà altresì compilare e inserire in piattaforma nella documentazione economica il fac-simile del modulo “Dichiarazioni varie” relativo al costo del lavoro e il fac-simile del modulo “Dettaglio Economico” inserito in piattaforma e formulare la propria offerta economica inserendo nel modulo offerta generato dal sistema il valore economico complessivo dell’offerta (IVA esclusa).

Sono a carico dell’aggiudicatario e devono essere comprese nel prezzo offerto tutte le spese derivate dall’esecuzione del servizio secondo le modalità stabilite ai successivi articoli, con particolare riferimento alle spese per il ritiro e la resa della biancheria/tende/camici (compreso trasporto alla lavanderia, montaggio e smontaggio tende ecc.).

Nel modulo dettaglio economico l’Impresa dovrà altresì indicare il prezzo offerto, IVA esclusa, per il lavaggio di 1 Kg biancheria e tende, indicato con non più di due cifre decimali (prezzo complessivo offerto diviso n. 2021 Kg). Il prezzo al Kg indicato nel modulo dettaglio economico sarà utilizzato per il calcolo dei corrispettivi in relazione alle prestazioni richieste e rese effettivamente, fino al massimo numero di Kg oggetto di affidamento.

Dal valore complessivo di aggiudicazione discende il prezzo/kg di lavaggio corrisposto all’operatore (valore offerto/2021 Kg). Nel caso in cui l’Amministrazione Scrivente richieda unitamente al lavaggio interventi di smontaggio, catalogazione, piccola riparazione, sartoria e rimontaggio delle tende, è previsto un incremento del prezzo relativo al lavaggio al Kg. del 10% per le tende di tipologia semplice a vetro o del 30% per il lavaggio delle tende diverse dalle semplici tende a vetro (es: tende a pacchetto, tende su vetrate a nastro, etc.).

Non saranno ammesse offerte di importo pari o superiore a Euro 18.189,00 esclusi oneri della sicurezza per Euro 100,00 ed IVA 22%.

In caso di discordanza fra quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere varrà l’importo più vantaggioso per la Civica Amministrazione.

Entro 3 giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione dovranno essere trasmesse dall’aggiudicatario alla Stazione Unica Appaltante le Schede tecniche dei prodotti che saranno usati durante le operazioni di lavaggio.

Qualora non si ravvisasse la corrispondenza fra quanto autodichiarato e le schede tecniche richieste si provvederà all’esclusione della Ditta e all’affidamento ad altro offerente la cui offerta sia valida.

Con la presentazione dell’offerta, l’Impresa si obbliga:

- ad eseguire il servizio attenendosi alle disposizioni normative, circolari ed istruzioni tecniche vigenti in materia al momento del conferimento dell’ordine;
- ad accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni, oneri e clausole previste nel presente documento e negli atti richiamati nello stesso.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

- Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Dott.ssa Giorgia Ottolini della Direzione Stazione Unica Appaltante – Settore Beni e Servizi (tel. 010-5572792 – gottolini@comune.genova.it);
- Direttore dell’esecuzione del contratto: Dott.ssa Giorgia Basso della Direzione Stazione Unica Appaltante – Settore Beni e Servizi (tel. 010-5572771 – gbasso@comune.genova.it)
- i chiarimenti di natura tecnica ed amministrativa relativi alla gara potranno essere richiesti attraverso il portale Mepa, entro il termine indicato in procedura.

REQUISITO DI AMMISSIONE

I concorrenti per essere ammessi alla presente gara, oltre ad essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 dovranno essere iscritti, per attività inserenti le prestazioni oggetto di

gara, al Registro delle Imprese (CCIAA) o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno stato dell'UE.

Art. 3 - Descrizione e modalità esecuzione del servizio

Descrizione del servizio

Il Servizio in oggetto consiste nel lavaggio della biancheria in uso presso alcune strutture educative scolastiche comunali.

Il servizio dovrà essere eseguito a perfetta regola d'arte, con il ritiro presso le sedi che verranno indicate dalla competente Direzione e la riconsegna presso le sedi dei capi lavati, asciugati, stirati, piegati ed impacchettati, con le modalità e presso le sedi indicate.

E' compreso nel servizio il lavaggio di tende con eventuale smontaggio, catalogazione, rimontaggio, piccole riparazioni.

I detersivi ed in genere tutti i prodotti utilizzati nell'esecuzione del servizio in oggetto dovranno essere:

- a ridotto impatto ambientale ai sensi della vigente normativa in materia, in applicazione di quanto previsto dall'art. 30 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, concernente gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali. I prodotti per il lavaggio devono essere inoltre conformi a quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29.01.2021, G.U. n. 42 del 19.02.2021 "*Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti*".
- adatti all'utilizzo in sicurezza da parte di bambini scongiurando la presenza di sostanze allergeniche o irritanti per la pelle;
- idonei ad assicurare l'igienizzazione dei capi assicurando nel contempo la morbidezza e confortevolezza dei capi medesimi.

Modalità di esecuzione del servizio

A seguito dell'invio dell'ordinativo impartito dalla Direzione Stazione Unica Appaltante – Settore Beni e Servizi, esclusivamente per iscritto, tramite e-mail, il servizio di lavanderia della biancheria, con ritiro dei capi sporchi e restituzione degli stessi puliti, dovrà essere eseguito per diverse strutture scolastiche comunali aventi sede nell'ambito territoriale del Comune di Genova, come segue:

- a) servizio di lavaggio biancheria, con ritiro e consegna direttamente presso la scuola comunale "Nido Porto Antico" sito in Via Calata Mandraccio;
- b) servizio urgente di lavaggio biancheria con ritiro e consegna direttamente nelle scuole comunali in cui il malfunzionamento delle apparecchiature in dotazione ai locali lavanderia richiede la momentanea sospensione del lavaggio diretto. Tale servizio deve essere attivato entro le 12 ore dalla richiesta degli uffici comunali, inviata via email al recapito operativo fornito dall'operatore, e durare sino al ripristino della funzionalità dell'apparecchiatura;
- c) servizio di lavaggio tende di alcune strutture educative scolastiche e uffici comunali, ivi compreso in particolare il Palazzo Comunale sito in Via Garibaldi n. 9;
- d) servizio di lavaggio biancheria, con ritiro e consegna direttamente presso Ufficio Medicina del Lavoro Via di Francia 3 ("Matitone");

L'unità minima relativa a ciascuna richiesta di lavaggio è quantificata, indicativamente, in kg 8 (fatto salvo il lavaggio di cui alla precedente lettera d), per il quale a ciascuna richiesta di lavaggio è quantificata, indicativamente, in kg 3 e comunque salva l'eventuale richiesta di lavaggio per quantitativi inferiori, al verificarsi di circostanze particolari e non prevedibili.

L'Impresa affidataria dovrà debitamente contraddistinguere i capi sporchi ritirati presso ciascuna sede al fine di operare la corretta restituzione dei medesimi, puliti, alle rispettive sedi di appartenenza.

Sono comprese nell'appalto tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il

servizio completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Bando Mepa “Servizi di pulizia e igiene ambientale” e specificate nelle presenti condizioni.

Art. 4 - Valore del servizio

Il valore massimo complessivo, ai sensi dell’art. 35 del D.lgs. 50/2016, preventivato per l’esecuzione del servizio e comprensivo di opzioni attivabili dall’Amministrazione, è definito in Euro 28.826,80 esclusa I.V.A. 22%, fatta salva la facoltà della stazione appaltante di affidare il servizio in oggetto per un importo complessivo inferiore senza che l’Impresa abbia nulla a che pretendere.

I costi della manodopera sono stimati complessivamente in misura pari ad Euro 3.638,00.

Art. 5 - Importo, durata e forma del contratto

L’importo contrattuale sarà il prezzo offerto dall’Impresa affidataria, in sede di procedura negoziata, per l’esecuzione del servizio come previsto al precedente articolo.

Il contratto avrà validità dal 15.03.2022 fino al 31.12.2024 o comunque dalla data di affidamento per 33,5 mesi.

Detto contratto sarà stipulato nella forma del documento elettronico sul portale MePA di CONSIP e sarà successivamente registrato nell’apposito software del Comune di Genova, ai fini della datazione certa e conservazione.

A tale scopo l’Impresa affidataria, prima della stipula del contratto in forma elettronica dovrà far pervenire alla Stazione appaltante una marca da bollo del valore di Euro 16,00 o idonea attestazione dell’avvenuto assolvimento dell’imposta di bollo dovuta nelle forme previste dalla vigente normativa in materia.

Art. 6 – Oneri e obblighi dell’Impresa affidataria

L’Impresa affidataria, in ottemperanza a quanto stabilito all’art. 30 comma 3 del Codice degli Appalti, è tenuta ad eseguire il servizio nel pieno rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di cui all’Allegato X del Codice medesimo.

Sarà obbligo della ditta aggiudicataria:

- 1) comunicare, entro 5 gg dall’aggiudicazione definitiva, il/i nominativo/i del/i soggetto/incaricato/i della gestione commerciale e operativa del servizio e della fatturazione, nonché il numero di fax e l’indirizzo mail/PEC ai quali inoltrare tutte le comunicazioni relative al servizio ed il recapito telefonico (anche di cellulare) del referente responsabile della ditta stessa;
- 2) concordare, con i diversi Settori comunali fruitori del servizio, date e modalità di ritiro e consegna della biancheria e delle tende, entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla data della richiesta/attivazione dello specifico servizio richiesto;
- 3) effettuare gli interventi di lavaggio biancheria e montaggio e smontaggio tende richiesti solo ed esclusivamente previa autorizzazione rilasciata, a mezzo posta elettronica, da parte del preposto Ufficio;
- 4) far pervenire il preventivo al preposto Ufficio, sempre entro un massimo di cinque giorni lavorativi dalla richiesta pervenuta dai vari Settori comunali, qualora gli stessi necessitino di interventi oggetto del presente documento non compresi nei servizi standard;
- 5) garantire l’esecuzione del servizio di lavaggio biancheria, smontaggio e montaggio tende delle strutture educative scolastiche e del Comune di Genova nel più breve tempo possibile; gli interventi dovranno in generale essere effettuati entro 5 giorni lavorativi dalla data di autorizzazione del preventivo;
- 6) mantenere invariata per tutta la durata del contratto la percentuale di sconto offerta in sede di gara sul prezzo per il lavaggio di un kg. di biancheria/tende, fatti salvi gli incrementi sopra specificati per il lavaggio con smontaggio/rimontaggio/riparazione tende;
- 7) manlevare e tenere indenne il Comune di Genova da ogni e qualsiasi responsabilità, pretesa, azione che da chiunque potesse essere avanzata in ordine al servizio stesso;
- 8) garantire il corretto svolgimento del servizio e assumere tutti i necessari accorgimenti per espletare lo stesso nel pieno rispetto delle norme in materia e delle indicazioni riportate nel presente documento;

- 9) comunicare qualsiasi modifica che possa intervenire nel sistema organizzativo di gestione del servizio;
- 10) trasmettere ai committenti prima dell'inizio del servizio, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, ove necessario, Assicurativi ed Antinfortunistici;
- 11) applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni; essa è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- 12) rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, di sicurezza sul lavoro previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertato dagli Enti Competenti che ne richiedano il pagamento, il Comune di Genova effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione delle prestazioni e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

Art. 7 - Modalità di aggiudicazione

L'aggiudicazione del presente servizio avverrà ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 ovvero utilizzando il criterio del prezzo più basso, trattandosi di servizio con caratteristiche standardizzate e a bassa intensità di manodopera.

L'aggiudicazione avverrà anche in caso di una sola offerta valida, purché risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

In caso di offerte uguali, ai fini dell'aggiudicazione si procederà mediante gara suppletiva finalizzata alla presentazione di un'offerta migliorativa riservata agli *ex aequo* e, solo in caso di ulteriore situazione di parità, mediante sorteggio in seduta pubblica. (Art. 77 R.D. n. 827 del 1924 – Consiglio di Stato, sez. III, 30.12.2020 n. 8537)

Qualora non si ravvisasse la corrispondenza fra quanto richiesto all'art. 6 e le schede tecniche e le certificazioni inoltrate dalla ditta prima in graduatoria si provvederà all'esclusione della Ditta ed allo scorrimento della graduatoria.

Art. 8 – Verifiche e attestazione di regolare esecuzione

Il Comune di Genova si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che l'Impresa affidataria nulla possa eccepire, di effettuare verifiche sulla corretta esecuzione del servizio e sulla completa osservanza e conformità delle prestazioni rese rispetto alle disposizioni prescritte nel presente documento e dalle vigenti disposizioni in materia.

Il soggetto aggiudicatario, durante lo svolgimento delle attività previste, dovrà tener conto di osservazioni, chiarimenti, suggerimenti e richieste, formulate dai committenti e, all'occorrenza, apportare le necessarie integrazioni, senza che ciò possa comportare di norma aumento dei prezzi stabiliti per l'espletamento dell'incarico conferito.

Qualora dal controllo sulle prestazioni effettuate dovessero risultare delle difformità rispetto a quanto disposto nel presente documento nonché alle modalità di svolgimento del servizio al successivo Contratto, il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate nei termini indicati nella formale contestazione effettuata, pena l'applicazione delle penalità di cui al successivo articolo.

I danni derivanti dal non corretto espletamento del servizio o, comunque, collegabili a cause da esso dipendenti, di cui venisse richiesto il risarcimento dal Comune di Genova o da terzi, saranno assunti dall'Impresa affidataria a suo totale carico, senza riserve od eccezioni.

Art. 9 - Penali

In caso di esecuzione del servizio non in conformità a quanto stabilito nel presente documento, l'Impresa affidataria potrà incorrere nel pagamento di una penale graduata in rapporto alla gravità della mancata prestazione fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti nel seguito del presente articolo e nel contratto.

In caso di ritardata esecuzione delle prestazioni rispetto al termine previsto dall'art. 6, punto 5), non

imputabile a forza maggiore precedentemente segnalata al competente ufficio Beni e Servizi, verrà applicata la penale di euro 20,00 per ogni giorno di ritardo.

In caso di errori/disguidi o ritardi nelle consegne (ad esempio consegna della biancheria ad una scuola diversa da quella stabilita) o in caso di consegne parziali, verrà applicata la penale di Euro 15,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo escluso il sabato.

In caso di esecuzione delle prestazioni con modalità difformi a quanto stabilito dalla documentazione di gara e dalla normativa vigente, verrà applicata la penale di Euro 15,00 per ogni giorno di ritardo fino al ripristino della conformità delle prestazioni.

In caso di ritardo nella trasmissione di eventuali preventivi richiesti dal competente ufficio Beni e Servizi rispetto a quanto previsto all'art. 6, punto 3), del presente documento, verrà comminata una penalità di Euro 15,00 per ogni giorno di ritardo.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da una formale nota di contestazione, inviata tramite PEC, rispetto alla quale l'Impresa affidataria avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni dalla data della suddetta nota di contestazione. La comunicazione definitiva di applicazione della penale avverrà tramite PEC.

L'importo relativo all'applicazione della penale, esattamente quantificato nell'anzidetta comunicazione, verrà detratto dal pagamento della fattura emessa oppure escusso dalla cauzione definitiva, successivamente all'adozione del provvedimento stesso.

L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora le non conformità siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, il Comune procederà alla risoluzione del contratto.

Art. 10 – Esecuzione in danno

Nel caso in cui l'Impresa affidataria ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni stabilite nel presente documento, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra Impresa, senza alcuna formalità, l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'Affidataria, alla quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.

In particolare, qualora l'inosservanza della tempistica di esecuzione di cui alle precedenti disposizioni comporti un grave pregiudizio all'Amministrazione, la stessa, previa comunicazione all'Affidataria, potrà richiedere l'esecuzione del servizio ad altro soggetto.

Lo smarrimento o il danneggiamento della biancheria e delle tende oggetto delle presenti condizioni obbliga l'impresa affidataria a risarcire il danno.

Per la rifusione dei danni l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore.

Art. 11 - Risoluzione del contratto

E' facoltà dei committenti risolvere di diritto il contratto ai sensi degli artt. 1453-1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d'ufficio, a spese della Ditta assegnataria, qualora l'impresa aggiudicataria non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e la diligenza richiesta nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero ancora qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiamo causato disservizio per l'Amministrazione ovvero vi sia stato grave inadempimento della Ditta stessa nell'espletamento del servizio in parola mediante subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto.

Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'Art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:

a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016.

b) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;

c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni.

Nelle ipotesi di cui al paragrafo precedente il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del committente, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto dei committenti al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.

Costituiranno inoltre ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi degli artt. 1453-1454 C.C. le seguenti:

- a) dopo tre contestazioni e in assenza di giustificazioni ritenute valide dai committenti, ferma restando l'applicazione delle penali previste dall'art. 10;
- b) inadempienze gravi degli obblighi contrattuali che si protraggano oltre il termine perentorio assegnato dai committenti alla Ditta per porre fine all'inadempimento.
- c) in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l'aggiudicatario provvisorio o il contraente, qualora emerga, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;
- d) in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza;
- e) qualora emerga, anche a seguito degli accessi nei luoghi di lavoro, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa.

Il contratto sarà altresì risolto qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste Italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

Nei casi a), b), c) di cui sopra i committenti procederanno alla contestazione degli addebiti e fisseranno un termine perentorio, non inferiore a giorni 15, entro il quale la Ditta dovrà uniformarsi agli standard richiesti ovvero agli obblighi normativi e/o contrattuali: la contestazione verrà effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il contratto si intenderà risolto di diritto alla scadenza del termine prefissato, in mancanza di tempestivo integrale adempimento.

All'Impresa aggiudicataria verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni.

Al fine di recuperare penalità, spese e danni i committenti potranno rivalersi su eventuali crediti dell'Impresa aggiudicataria nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide o di autorizzazione della Ditta.

Le spese occorrenti per l'eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico del Fornitore.

In caso di risoluzione contrattuale, i committenti procederanno all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti ivi compresa l'eventuale esecuzione in danno.

Trova applicazione l'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016

Art. 12 - Pagamenti

La ditta aggiudicataria dovrà emettere fatture elettroniche nel formato Fattura PA, tramite il Sistema di Interscambio, come previsto dalla L. n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 213 e D.M. 3 aprile 2013, n. 55, dal Decreto legislativo del 27/12/2018 n. 148 (Fatturazione elettronica negli Appalti pubblici) e dal D.Lgs. n. 217/2017, intestate a Comune di Genova - Settore Beni e Servizi della Direzione Stazione Unica Appaltante - Via Garibaldi n. 9 - Genova indicando il CODICE UNIVOCO UFFICIO: M3BUMV.

Oltre a detto Codice Univoco, la fattura dovrà contenere, il codice C.I.G. e l'elenco delle bolle di consegna dei lavaggi con i corrispettivi unitari, tutti i dati previsti dall'art. 21 D.P.R. n. 633/1972 (compresa l'indicazione separata di imponibile, aliquota Iva, imposta totale ecc...) inserendo l'annotazione obbligatoria "scissione dei pagamenti/reverse charge". Non è ammesso fatturare ordini evasi parzialmente.

Per la liquidazione delle fatture si applica il meccanismo c.d. "split payment" che prevede per gli Enti Pubblici l'obbligo di versare all'Erario l'Iva esposta in fattura dai fornitori, ai quali verrà corrisposto soltanto l'imponibile o "reverse charge", secondo le indicazioni fornite al momento del nulla osta alla fatturazione..

Il pagamento della fattura emessa dall'Impresa fornitrice a fronte del servizio regolarmente eseguito ed attestato mediante documenti di consegna ("bolle dei capi/tende lavati") sottoscritte dalle sedi destinatarie sarà disposto entro trenta giorni dalla data di ricezione della stessa.

I pagamenti sono subordinati dell'accertamento, in capo all'affidatario o/e al/ai subappaltatore/i della regolarità contributiva (D.U.R.C.); l'irregolarità del suddetto D.U.R.C. è causa ostativa all'emissione del certificato di pagamento e comportano la sospensione dei termini per il pagamento.

Qualora venissero rilevate irregolarità nell'esecuzione del servizio, il termine di trenta giorni decorre dal giorno dell'effettiva regolarizzazione della stessa.

L'Amministrazione non risponderà di eventuali ritardi nei pagamenti provocati da cause non imputabili alla stessa.

Art. 13- Cauzioni

Cauzione definitiva.

L'Impresa risulta assegnataria del servizio, secondo quanto stabilito all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e successivi aggiornamenti, dovrà prestare una cauzione definitiva a garanzia dell'assolvimento di tutte le obbligazioni ad essa derivanti dalle presenti Condizioni particolari.

La cauzione definitiva dovrà essere pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria da corrispondere sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento). La cauzione potrà inoltre essere ridotta ai sensi di quanto previsto dall'art.93 c.7 espressamente richiamato dall'art. 103 c.1.

La cauzione resterà vincolata per tutta la durata del contratto a copertura degli oneri per il mancato, incompleto o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e sarà svincolata, previo accertamento dell'integrale e regolare esecuzione del servizio, secondo quanto previsto all'art.103, comma 1, dell'anzidetto decreto legislativo. La cauzione definitiva potrà essere costituita con le seguenti modalità:

-fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata, rispettivamente, da Imprese esercenti l'attività bancaria prevista dal D.P.R. n. 635/1956 o da Imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni ai sensi del D.P.R. N. 449/1959. La cauzione prestata sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 - comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento.

La cauzione definitiva deve permanere nella misura prevista dall'art.103 comma 5 del D.to L.vo 50/2016 sopra richiamato fino alla data di emissione dell'attestato di buon esito o di regolare esecuzione.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque il risarcimento del maggior danno.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione del servizio, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore; ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

ART. 14 – Responsabilità e Assicurazione R.C.T.

Gli eventuali danni derivanti dallo smarrimento o dal danneggiamento della biancheria e delle tende di cui venisse richiesto il risarcimento all'Amministrazione od a terzi, saranno assunti dall'aggiudicatario a suo totale carico, senza riserve od eccezioni.

La Ditta aggiudicataria, prima di dare corso all'esecuzione del contratto, dovrà presentare la documentazione comprovante la stipulazione di una polizza assicurativa, totalmente esente da franchigia e di durata corrispondente a quella del servizio, per la responsabilità civile per danni derivanti dall'esecuzione del servizio e conseguenti all'erogazione del servizio stesso da parte della Ditta aggiudicataria, con un massimale annuo non inferiore ad Euro 50.000,00.

Art. 15 - Divieto di Cessione del Contratto

È vietata la cessione totale o parziale del contratto; qualora si verificasse, l'Amministrazione avrà diritto di dichiarare risolto il contratto per colpa dell'Affidataria, restando impregiudicato il diritto di ripetere ogni eventuale ulteriore danno dipendente da tale azione.

Art. 16 – Subappalto

Il subappalto è disciplinato dal presente articolo nel rispetto delle normative vigenti in materia e dei limiti di legge disposti all'art. 105 del D.lgs 50/2016.

L'impresa partecipante deve dichiarare nell'offerta la parte di prestazione che intenda eventualmente subappaltare a terzi nel rispetto dei limiti di legge disposti dall'art 105 del predetto decreto.

Art. 17 – Cessione del Credito

È consentita la cessione del credito, purché sia preventivamente notificata alla Civica Amministrazione e dalla stessa accettata.

Art. 18 - Controversie - Foro competente

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LIGURIA; termini di presentazione del ricorso: trenta giorni decorrenti dalla comunicazione dell'aggiudicazione oppure dalla piena conoscenza della stessa.

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

Art. 19 - Rinvio ad altre norme

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti Condizioni particolari, valgono le norme del D.Lgs. n. 50/2016, del Regolamento a disciplina dell'attività contrattuale del Comune di Genova e, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile.

Art. 20 – Trattamento dei dati personali

Prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto l'operatore aggiudicatario si impegna a sottoscrivere l'ACCORDO SUL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO GENERALE (UE) 2016/679, come previsto dal Regolamento comunale in materia di protezione dei dati personali e privacy approvato con DCC n. 78 del 21 settembre 2021, allegato alla documentazione di gara.

La Civica Amministrazione, in qualità di Titolare del trattamento, effettua i trattamenti dei dati personali necessari alla partecipazione al presente appalto e alla conseguente esecuzione del contratto, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate all'espletamento della presente procedura. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Il Titolare del trattamento è la Civica Amministrazione con sede legale via Garibaldi 9, Palazzo Tursi, 16124, Genova, Contact Center 010.10.10, e-mail urp@comune.genova.it indirizzo PEC comunegenova@postemailcertificata.it

Il titolare ha nominato un DPO raggiungibile al seguente indirizzo via Garibaldi, 9, 16124, Genova, e-mail DPO@comune.genova.it

I dati personali sono raccolti in funzione e per le finalità relative alle procedure per l'affidamento dell'appalto, di cui alla determinazione di indizione del medesimo; nonché, con riferimento all'aggiudicatario, per la stipula e l'esecuzione del contratto di appalto con i connessi e relativi adempimenti. Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa, ed è altresì necessario ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica nonché, eventualmente, ai fini della stipula ed esecuzione del contratto. Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura di gara e/o l'attribuzione dell'incarico, ovvero la stipula, la gestione e l'esecuzione del contratto.

Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne la massima sicurezza e riservatezza dei dati personali forniti, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative idonee a ridurre il rischio di perdita, distruzione, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati.

Il trattamento dei dati personali effettuato è lecito perché previsto dalle seguenti norme:

1. necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, anche nella fase precontrattuale (art. 6 par. 1 lett. b del GDPR);
2. necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. c del GDPR);
3. necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. e del GDPR), nei casi, per es., di procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente.

I dati personali oggetto del trattamento sono i dati anagrafici di persone fisiche indispensabili per l'espletamento delle finalità della presente informativa, quali a titolo di esempio non esaustivo: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza/indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, documenti di identificazione.

Formano oggetto di trattamento, inoltre, i dati giudiziari, ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione in base alla vigente normativa in materia di contratti pubblici.

I dati potranno essere comunicati agli enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi, quali ad esempio:

- a) all'Autorità nazionale anticorruzione;
- b) alle autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa;
- c) all'autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge;
- d) ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato italiano.

I dati potranno essere trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti) in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi. La diffusione dei dati può essere effettuata sul sito istituzionale del Comune di Genova, nella sezione "Amministrazione trasparente", nonché nelle ulteriori ipotesi previste in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

La Civica Amministrazione non trasferirà i dati personali raccolti in Stati terzi non appartenenti all'Unione Europea.

La Civica Amministrazione conserva i dati personali dell'appaltatore per tutta la durata del contratto di appalto e per i successivi dieci anni dalla data della cessazione del rapporto contrattuale, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili, ovvero, in caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.

Gli interessati hanno il diritto di accedere ai dati personali che li riguardano, di richiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento (articoli da 12 a 22 del GDPR).

Gli interessati esercitano i loro diritti scrivendo all'indirizzo del DPO: dpo@comune.genova.it

Diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo (<https://www.garanteprivacy.it/>) ai sensi dell'art.77 del GDPR e diritto di adire le opportune sedi giudiziarie di cui al successivo art. 79.